

tato la reiezione di tutti gli emendamenti che lo contenevano. Se viceversa tale principio fosse stato approvato si sarebbe proceduto alla votazione dei singoli emendamenti, fatti salvi gli eventuali assorbimenti e preclusioni, per individuare la concreta volontà normativa dell'Assemblea. Anche in questo caso, dunque, la Presidenza ha operato in modo da assicurare la economia e la chiarezza delle votazioni.

Al medesimo fine, nella seduta del 20 gennaio 1993, la Presidenza ha posto unitariamente in votazione, con il consenso dei presentatori, una serie di emendamenti che, pur riferiti a parti diverse del testo della Commissione, erano fra loro strettamente connessi in quanto tutti tendenti ad escludere la possibilità di partecipazione al ballottaggio per l'elezione a sindaco di un terzo candidato oltre ai due meglio piazzati. In tal modo, dunque, anche in ragione della natura soppressiva degli emendamenti, che sono stati respinti, si è individuata una diversa ed ulteriore modalità di votazione per evitare che la Camera fosse sostanzialmente chiamata a deliberare in momenti successivi sulla stessa questione (cfr. Res. Somm. 20 gennaio 1993, pagg. 7-9). L'Assemblea è stata infatti messa in condizione di decidere con un'unica votazione sul mantenimento o sulla soppressione di tutte le norme concernenti l'ammissione di un terzo candidato al ballottaggio.

P. N.

Giunta per il regolamento

La Giunta per il regolamento sia alla Camera sia al Senato è presieduta dal Presidente d'Assemblea ed è composta da dieci membri, scelti dallo stesso Presidente non appena costituiti i

gruppi parlamentari (articolo 16 r.C.; articolo 18 r.S.). Il particolare procedimento previsto per la loro nomina, che, analogamente a quel che accade per le altre Giunte, sfugge al sistema di designazione da parte dei gruppi, cui si ricorre per le Commissioni permanenti, trova la propria *ratio* nella necessità di assicurare l'equilibrato funzionamento di un organo, qual è la Giunta, le cui decisioni, sebbene a carattere tecnico-giuridico, hanno comunque una intrinseca valenza politica. Nella prassi parlamentare la facoltà di scelta del Presidente è tuttavia limitata sia dai principi della proporzionalità e della rappresentatività (articolo 16, comma 1°, r.C.; articolo 18, comma 1°, r.S.), sia dalle designazioni ufficiose da parte dei gruppi che il Presidente si riserva di valutare.

Alla Camera la composizione della Giunta, ai fini di una più adeguata rappresentatività, può poi essere integrata, senza limite normativamente fissato e udito il parere della stessa Giunta (cfr. i pareri del 14 novembre 1979; 14 luglio 1987; 7 luglio 1988; 6 maggio 1992), dal Presidente, che deve però tener presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari gruppi. Il « principio della proporzionalità », peraltro assente nel regolamento del Senato, fu aggiunto al testo, originariamente licenziato dalla Giunta e sottoposto alla deliberazione dell'Aula, dopo che la stessa Assemblea aveva accolto l'emendamento dell'onorevole Lucifredi, che era stato motivato con la necessità di garantire, una volta assicurato il principio della partecipazione di tutti i gruppi (principio questo già implicitamente introdotto nel regolamento della Camera con la modifica del 7 agosto 1964 con cui si era attribuita al

Presidente la facoltà di integrare la composizione della Giunta « con non più di due membri » e poi conservato nel testo formulato dalla Giunta), un numero maggiore di rappresentanti ai gruppi più forti (cfr. seduta antimeridiana del 3 febbraio 1971). La particolare attenzione che il regolamento della Camera ha nel bilanciamento dei due criteri si giustifica dunque con le delicate funzioni che nel sistema del diritto parlamentare competono alla Giunta (si pensi ai suoi pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento), funzioni che certamente non possono ritenersi neutre rispetto agli interessi politici rappresentati in Parlamento. Al Senato, invece, la facoltà di integrazione del Presidente è normativamente fissata, potendo egli integrare la composizione della Giunta, sempre al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività dei gruppi, con non più di quattro membri (cfr. i pareri del 3 novembre 1976; 10 luglio 1979; 21 luglio 1983). In ogni caso, nella prassi di entrambe le Camere, per assicurare la rappresentatività dei gruppi minori si è talvolta fatto ricorso, anziché all'integrazione della Giunta con rappresentanti di tutti i gruppi, ad una rappresentanza unitaria concordata.

I componenti la Giunta, una volta nominati, restano in carica, salvo dimissioni, per l'intera legislatura. Non è prevista la nomina di vicepresidenti o segretari.

La Giunta è competente sia per le eventuali modifiche o aggiunte che la concreta esperienza giuridico-parlamentare renda in prospettiva opportune e necessarie, sia per le questioni interpretative che abbiano a sorgere in Aula. In particolare le sue funzioni possono così precisarsi:

a) funzioni di iniziativa e di studio: essendo essa la sola titolare dell'iniziativa in materia regolamentare. Infatti soltanto la Giunta può proporre all'Assemblea quelle modificazioni e aggiunte che reputi necessarie tra quelle proposte dai singoli deputati (alla Camera tale facoltà si desume implicitamente dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento; al Senato invece l'articolo 167 del regolamento prevede esplicitamente la facoltà per ciascun senatore di presentare proposte di modifica al regolamento che sono poi inviate alla Giunta per il relativo esame) e tra quelle provenienti dai suoi « studi autonomi » sulla materia. Strettamente connesso a questo esclusivo « potere di iniziativa » è poi il dovere della Giunta di riformulare il testo da essa sottoposto all'Assemblea, quando questa approvi una o più delle proposte contenenti principi e criteri direttivi, emendative del testo della Giunta, presentate dai deputati (articolo 16, comma 3-ter, r.C.);

b) funzione consultiva: potendo ad essa deferirsi, soltanto su iniziativa del Presidente, i pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93 (al Senato invece i conflitti di competenza tra Commissioni sono risolti dal Presidente ex articolo 34, comma 5, del regolamento senza alcun intervento della Giunta). I pareri adottati dalla Giunta sulle singole norme del regolamento hanno valore di mero parametro interpretativo; infatti la decisione del caso concreto rimane di esclusiva spettanza del Presidente, che è il solo competente a decidere sulle que-

stioni regolamentari (nessun precedente potrebbe in alcun modo vincolare la sua decisione). Tuttavia i pareri, quando sono fatti propri dal Presidente e sono comunicati all'Assemblea, acquistano, con riguardo alla fattispecie controversa, una valenza intrinsecamente normativa, diventando fonte integrativa del diritto parlamentare. Alla Camera poi si sono anche verificati dei casi, invero limitati a questioni interpretative di grande rilievo, in cui la Presidenza non solo ha comunicato in Aula il parere, ma ha anche ritenuto di provocare — a norma degli articoli 41 e 45 del r. C. — una deliberazione dell'Assemblea (cfr. i pareri del 27 ottobre 1981 e del 12 ottobre 1982).

La pubblicità dei lavori della Giunta per il regolamento è attuata con la pubblicazione nel *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari* di un resoconto sommario contenente di regola l'indicazione delle materie in discussione, dei nominativi degli intervenuti con i relativi interventi e la sintesi delle decisioni adottate.

Per un breve profilo storico si deve poi ricordare che la Giunta permanente per il regolamento interno della Camera fu istituita il 20 dicembre 1886 e nacque con il fine precipuo di studiare e riferire, a mano a mano che se ne fosse avvertito il bisogno, le « singole massime » che secondo l'esperienza parlamentare sarebbe stato necessario introdurre nel regolamento (in tal senso si veda l'intervento del relatore onorevole Cuccia, che il 18 dicembre 1886 riferì alla Camera a nome di una delle temporanee e speciali commissioni per la riforma del regolamento).

La sua costituzione, che portò quasi immediatamente alle ampie riforme Bon-

ghi del 1888, consentì quindi di superare quella fase di *impasse*, determinatasi sul piano delle riforme regolamentari, che aveva di fatto impedito alla Camera di migliorare e rendere definitivo il proprio regolamento. Infatti, fino ad allora la Camera — che nel 1848, per « la strettezza del tempo », aveva adottato un regolamento allestito dal Governo, poi sostituito con altri regolamenti egualmente provvisori — aveva deferito lo studio di modifiche totali o parziali del proprio regolamento a Commissioni *ad hoc* le quali, nominate quasi ogni anno dal Presidente dell'Assemblea, non erano però mai pervenute ad una definitiva codifica del regolamento che fosse in grado di soddisfare le molteplici esigenze manifestatesi nella concreta dinamica politico-parlamentare.

La Giunta, secondo l'originaria previsione normativa, era composta da nove membri, che il Presidente della Camera sceglieva nella seduta successiva a quella della sua nomina. Con il regolamento del luglio del 1900 il numero dei componenti fu elevato a 10 e fu formalmente stabilito che a presiedere la Giunta fosse il Presidente dell'Assemblea. Nei primi anni '60, con importante modificazione approvata prima al Senato (cfr. seduta del 5 febbraio 1964) e poi alla Camera (cfr. seduta del 7 agosto 1964), al Presidente fu anche attribuita la facoltà di integrare il collegio « con non più di due membri ».

Le competenze della Giunta conobbero, invece, degli aggiustamenti nella seduta del 14 novembre 1949, quando fu stabilito che ad essa spettasse anche il parere sulle questioni di interpretazione delle norme regolamentari e la soluzione di eventuali conflitti di competenza.